

## DIALOGHI SULLA GIUSTIZIA

Rubrica coordinata da Oliviero Mazza

---

### VICO VALENTINI

#### Separazione delle carriere e qualità del giusto processo\*

Il contributo, nel confrontarsi con la legge costituzionale aperta alla consultazione referendaria, sottolinea come la separazione delle carriere, essendo abbinata all'autonomizzazione degli organi di *governance* delle carriere, possa contribuire alla salute del giusto processo ex art. 111 Cost., agevolandone le dinamiche e sviluppandone le potenzialità, nel segno di una virtuosa sinergia fra il piano organico-ordinamentale e quello funzionale-processuale.

*Separation of judicial careers and the due process*

*This paper focuses on the constitutional law currently submitted to referendum consultation, arguing that the separation of judicial careers, when combined with the separation of bodies governing such careers, may enhance the functioning of the adversarial process ex Art. 111 Const. and promote the full development of its potential, in the light of a virtuous interaction between the organizational-institutional framework and the functional dimension.*

**SOMMARIO:** 1. Dalla parte di diritti e garanzie individuali. - 2. Carriere separate. - 3. CSM separati. - 4. Una stonatura. - 5. Giudizio disciplinare.

1. *Dalla parte di diritti e garanzie individuali.* La riscrittura degli articoli 102, 104 e 105 della Costituzione - con conseguente adeguamento delle altre disposizioni evocative degli istituti (CSM) e dei percorsi (di carriera) riformati<sup>1</sup> - costituisce l'aspetto organico-ordinamentale del processo accusatorio voluto dall'art. 111 Cost. e già disegnato, nelle sue strutture portanti, dalla revisione codicistica del 1988: una riforma, come diremo meglio, che va dunque nel senso del rafforzamento delle garanzie nel sistema di giustizia (soprattutto) penale e della maggior tutela dei cittadini (soprattutto) di fronte all'arnese punitivo, ponendosi in linea con l'approccio individual-garantista tipico del mondo continentale.

Perché è proprio l'art. 111 Cost. - norma da tenersi stretta, più avanzata di quelle omologhe di fonte sovranazionale<sup>2</sup> - che comanda di ripulire il codice

---

<sup>1</sup>\* Testo rivisto e integrato della relazione svolta all'incontro *Le ragioni del SÌ e le ragioni del NO. Dialogo sul referendum costituzionale*, Perugia, 5.3.2026. Si ringraziano la Prof.ssa Rossella Fonti (UniPG) e Alessandro Barban (UniTN) per la revisione e gli spunti critico-costruttivi.

<sup>1</sup> Artt. 87, 106, 107 e 110 Cost.

<sup>2</sup> Contemplando - accanto all'imparzialità - la terzietà del giudice: IACOVIELLO, *La magistratura non è la sola custode della giurisdizione. Separazione delle carriere e giusto processo di parti*, in [www.dirittodidifesa.eu](http://www.dirittodidifesa.eu), 16.2.2026.

di procedura penale dalle residue incrostazioni inquisitorie (qui siamo a buon punto), e di superare (qui siamo in fortissimo ritardo) l'attuale assetto organizzativo e di *governance* della magistratura, che non assicura, ed anzi rinnega frontalmente, la terzietà del giudice.

Non la sua indipendenza né la sua l'imparzialità<sup>3</sup>, attenzione, ma la sua terzietà, effettiva e percepita: giacché anche l'estraneità percepita, la percezione di equidistanza, l'immagine di un gius-dicente libero da condizionamenti interni - di colleghi, di correnti - si sposa perfettamente col *due process* immaginato dalla Corte EDU e dal Parlamento europeo<sup>4</sup>.

E sarebbe impensabile pretendere di neutralizzare attentati alla terzietà del giudice e minimizzare rischi di partigianeria separando le carriere dei magistrati (modificando l'ordinamento giudiziario) senza al contempo separare-autonomizzare gli organi che decidono di quelle carriere (disciplinati dalla Costituzione). Ecco perché non si poteva proprio fare a meno d'intervenire sulla Carta.

Stiamo insomma discorrendo di una riforma *ideologicamente* liberale e umanistica, anti-autoritaria, 'dalla parte dei diritti'; che poi ora, a differenza di allora<sup>5</sup>, venga coltivata da *partiti* di destra, è una bizzarra figlia della storia politica e politico-giudiziaria nostrana<sup>6</sup>.

2. *Carriere separate*. La separazione delle carriere - le funzioni già lo sono<sup>7</sup> - sempre che abbinata alla separazione degli organi di *governance* delle carriere,

---

<sup>3</sup> *Infra* § 2.

<sup>4</sup> In questo senso, v. il comunicato rilasciato dal Direttivo ASPP *Documento relativo alla legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare"*, in *SP*, 25.11.2015.

<sup>5</sup> Cfr. l'intervista rilasciata da Giuliano Vassalli al *Financial Times* il 19.2.1987, agilmente reperibile in versione integrale sul web. Qui, Vassalli segnalava essere sleale discorrere di sistema accusatorio là dove il pubblico ministero resti un collega del giudice, faccia parte degli stessi ruoli e ne condivida i percorsi di carriera, denunciando apertamente la resistenza della magistratura - «il più forte gruppo di pressione che abbiamo conosciuto» - a digerire modifiche dell'ordinamento giudiziario, e giungendo al punto di affermare che, per le questioni attinenti alla giustizia, il Parlamento gode(va) di «una sovranità limitata, come quella dei paesi dell'Est Europeo».

<sup>6</sup> L'azione massivamente - e disinvoltamente - repressiva del pool di 'Mani Pulite' prima, e il protagonismo giudiziario di Silvio Berlusconi poi, hanno indotto le forze partitiche di destra a farsi portavoce della necessità di contenere i poteri della magistratura in nome della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini (privacy, reputazione, patrimonio, libertà personale, ecc.).

<sup>7</sup> Sia dal punto di vista istituzionale (art. 12 L. 71/2022), sia dal punto di vista processuale (a partire dal codice del 1988).

oltre a rappresentare la curvatura ordinamentale del processo accusatorio<sup>8</sup>, ne agevola le dinamiche e ne sviluppa le potenzialità inesprese, rendendolo ancor più giusto<sup>9</sup>.

Molto brevemente e didascalicamente.

Nell'ambito del modello inquisitorio contemporaneo o c.d. garantito, chi accusa forma anche prove utilizzabili per la decisione: qui l'accusatore non è una parte che si muove su un piano e in condizioni di parità con l'accusato, ma un attore che vanta poteri e disimpegna attività assimilabili a quelle del decidente, in tandem col quale 'esercita la giurisdizione'<sup>10</sup>. Il 'giudice-inquisitore' gode dunque di un potere schiacciante la (sola, unica) parte: non solo per l'asimmetria di mezzi e risorse a disposizione, ma, appunto, anche in ragione del valore dimostrativo degli elementi su cui edifica l'imputazione.

Tutto diverso nel modello accusatorio, ove il magistrato del pubblico ministero gioca il ruolo di parte (pubblica) che si interfaccia con la *contro*-parte (privata) in posizione di parità, che significa anzitutto, e soprattutto, parità-equivalenza dimostrativa degli elementi a carico (raccolti dall'inquirente) ed a discarico (forniti dal difensore): non più prove su cui radicare la decisione, cioè, ma dati 'di partenza' che i contendenti utilizzeranno per formare (vere) prove in contraddittorio.

Certo, è ben vero che l'inquirente è una parte *pubblica*, oltre che doverosamente attenta *anche alle ragioni dell'accusato*, essendogli vietato l'uso selettivo del materiale raccolto (art. 358 c.p.p.)<sup>11</sup>.

Ma resta pur sempre una parte<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Oltre, cioè, ad assumere un importante significato culturale nella prospettiva del processo accusatorio: MANES, *Verso il referendum: il valore attuale della separazione delle carriere*, in [www.dirittodidifesa.eu](http://www.dirittodidifesa.eu), 30.1.2026.

<sup>9</sup> Non coglie e non valorizza la sinergia fra piano ordinamentale e piano processuale GIALUZ, *Otto proposizioni critiche sulle proposte di separazione delle magistrature requirente e giudicante*, in *SP*, 9/2024, 75 ss.

<sup>10</sup> Sost. conf. LORUSSO, *Separazione delle magistrature giudicante e requirente e modello accusatorio*, in *SP*, 23.1.2026.

<sup>11</sup> L'art. 358 c.p.p., cioè, prescrive un *agire disinteressato*, libero da ostilità o favoritismi: in questo specifico senso, perciò, è vero che l'inquirente è un attore imparziale. È peraltro evidente come detta disposizione, pur non essendo nata per realizzare parità delle armi e diritto di difesa (Corte cost., ord. 11.4.1997, n. 96), serva nei fatti a bilanciare lo squilibrio di mezzi e risorse a disposizione di accusa e difesa.

<sup>12</sup> Così anche PULITANÒ, *Ordinamento giurisdizionale e garantismo penale*, in *SP*, 7.3.2026.

Ed è quello accusatorio, come detto, il macchinario accertativo che impone l'art. 111 Cost.: il quale distingue e *separa* le parti dal giudice, e rafforza tale scissione ponendo quest'ultimo in posizione di *terzietà*.

Terzietà ed equidistanza, quindi, anzitutto dal punto di vista processuale-funzionale.

E questa c'è già, perché il codice confina il pubblico ministero al ruolo di parte soggetta al controllo di un giudice sovrastante: l'inquirente acquisisce elementi - pure tecnici - che non sono prove ma serviranno per formare dialetticamente prove<sup>13</sup>, come dicevamo, e poi chiede, sollecita, compulsa, insiste, domanda (cautele personali e reali, intercettazioni, proroghe investigative, rinvii a giudizio, condanne, ecc.), ma senza l'intervento del giudice è un personaggio modestamente incisivo, se non proprio innocuo.

Non è innocuo perché persistono *spazi liberi dalla vigilanza del giudice-limite* che andrebbero adeguatamente riempiti (ad es. iscrizione della notizia di reato); e - seppur siano stati via via ristretti - *spazi liberi da una disciplina autenticamente accusatoria* che alimentano prassi disimpegnate e di appiattimento confliggenti col disegno costituzionale (rinvii a giudizio immotivati e sbrigativi, proroghe delle indagini concesse *de plano*, giudici della cautela che aggirano l'obbligo motivazionale, ecc.). Ricordiamo infatti che, da noi ma non solo, la vera punizione è il processo, è tutto ciò che viene prima della condanna: un massacro reputazionale, familiare e patrimoniale che lascia ferite indelebili. Poco importa, quindi, che le condanne siano di gran lunga inferiori alle richieste di condanna<sup>14</sup>. Anzi, che le assoluzioni fiocchino all'esito del dibattimento - limiti cognitivi del GUP a parte - parrebbe dimostrare proprio l'eccessiva disinvoltura con cui vengono disposti rinvii a giudizio.

Ma *terzietà ed equidistanza dalle parti anche dal punto di vista intra-ordinamentale, organizzativo e strutturale*. Questo il nucleo disciplinare della riforma: recidere rapporti di colleganza, separare le carriere e autonomizzare gli organi di alta amministrazione che gestiscono le carriere, da sempre in mano ai poteri correntizi.

Un mutamento - e arriviamo al punto - che non potrà non impattare sulla qualità della giurisdizione e sulla salute del processo accusatorio, contribuendo

---

<sup>13</sup> Anche la parità dimostrativo-valoriale del materiale raccolto da accusa e difesa, in un certo senso, attua l'equidistanza del giudice.

<sup>14</sup> Tale dato statistico è ossessivamente valorizzato dal 'fronte del no'.

do a neutralizzare o, per lo meno, a contrastare quelle prassi di appiattimento cui s'accennava poc'anzi<sup>15</sup>.

Sintetizzando.

Nel nostro processo penale il pubblico ministero non è un giudice e manco un mezzo giudice (o simil-giudice, o semi-giudice, o para-giudice, o parte giurisdizionalizzata *et similia*): un glossario del genere andava bene col sistema inquisitorio<sup>16</sup>, ma non può avere legittima cittadinanza nel *due process* imposto dalla Carta fondamentale e scolpito nel c.p.p. Giudice e pubblico ministero, cioè, *non* sono fratelli, *non* giocano la stessa partita: ci sono un controllante e due controllati che si fronteggiano *one-on-one*; ed è ovvio che l'arbitro, per essere ed apparire tale, non possa coabitare con i giocatori e le società che disputano il match, e men che mai con la squadra più ricca e performante.

Fuor di (abusata) metafora: senza separare carriere e organi decisori di carriera, senza la terzietà anche organica del giudice, senza neutralizzare rischi di ascolto privilegiato (o di ostilità) generati da relazioni di colleganza o militanza, i cittadini che inciampano nel sistema punitivo continueranno ed essere insopportabilmente esposti a realistiche minacce di partigianeria. Minacce che, appunto, si annidano proprio negli spazi liberi dal processo accusatorio che ancora oggi costellano il codice.

La separazione delle carriere accentua dunque l'impegno accertativo dell'accusa e 'libera' il controllo del giudice, incrementando la *qualità della giurisdizione* e contribuendo a diffonderne la 'comune cultura': che, nel sistema scelto dall'art. 111 Cost., significa cultura condivisa delle regole, della legalità e delle garanzie, e non già - come invece vorrebbe il 'fronte del no' - comunanza di missione, ruoli e strutture organizzative.

In conclusione.

La riforma costituzionale *non attenta* all'indipendenza e all'autonomia della magistratura tutta, che continua a costituire un ordine - oggi promiscuo, domani sperabilmente dualista<sup>17</sup> - autonomo e indipendente da ogni altro potere

---

<sup>15</sup> Così, efficacemente, MAZZA, *Il valore della riforma costituzionale spiegato ai cittadini elettori*, in [www.dirittodidifesa.eu](http://www.dirittodidifesa.eu), 5.2.2026.

<sup>16</sup> Conf. CAVALIERE, *Note in tema di metodo, contesto e contenuti della revisione costituzionale dell'ordine giudiziario*, in *SP*, 4.3.2026.

<sup>17</sup> L'aggettivazione è di GUSTAPANE, *I due CSM per un giudice davvero terzo e imparziale*, in [www.dirittodidifesa.eu](http://www.dirittodidifesa.eu), 24.2.2026.

(c.d. indipendenza esterna). L'enunciato *ex art. 104, co. 1 Cost.* resta infatti intonso, come pure la norma-principio che, obbligando il p.m. ad attivarsi là dove avverta un (intenso) fetore d'illiceità penale (art. 112 Cost.), non gli consente di dirigere a discrezione l'azione punitiva né, tanto meno, di appaltarne la codirezione ad 'altri poteri'<sup>18</sup>.

La riforma *non rafforza* l'imparzialità del giudicante, ossia l'equidistanza dalla singola regiudicanda e dai suoi concreti protagonisti (c.d. indipendenza dal *case*). La parzialità e il conflitto di interessi, infatti, sono vizi personalistico-situazionali che non hanno nulla a che spartire con modelli processuali e collocazioni istituzionali, e di cui si occupano – peraltro egregiamente – gli istituti dell'astensione e della ricusazione e la disciplina delle incompatibilità<sup>19</sup>.

La riforma *punta invece* alla terzietà del giudicante rispetto alla parte inquirente dal punto di vista organico e ordinamentale, ossia guarda alla c.d. indipendenza interna e, perciò, dai poteri interni.

Tutte tessere dello stesso mosaico accusatorio, che vuole un giudicante (il più possibile) *libero da condizionamenti* derivanti dalla singola vicenda scrutinata, da poteri esterni e da 'aspettative privilegiate' di colleghi e correnti.

3. *CSM separati*. Separare i percorsi di carriera senza separare gli organi di governo delle carriere, ribadiamo, sarebbe una manovra insensata e inefficace. Per il minimizzare il rischio di influenze connesse alla colleganza-militanza, cioè, occorre anche piazzare chi decide (sopra le parti) e chi accusa (parte) in due strutture organizzative separate e affidarne il governo a due organi separati, di modo che poi, nell'esperimento processuale, tutti facciano il proprio mestiere senza retropensieri.

Inutile insomma separare le carriere per osteggiare la lottizzazione correntizia e irrobustire il giusto processo, se poi, nell'organo che gestisce le carriere, si torna tutti insieme appassionatamente.

Il 'blocco del no' (buona parte della magistratura e le forze centro-sinistra, coadiuvate da influencer-intellettuali piuttosto improvvisati) grida alla delegittimazione dell'autorità giudiziaria, intravede pericoli per gli equilibri dello Sta-

---

<sup>18</sup> Cfr. anche *Infra* § 3.

<sup>19</sup> Conf. BELLAGAMBA, *Le ragioni per cui la separazione delle funzioni non basta a dare attuazione all'art. 111 Cost.*, in *Arch. pen. web*, v. altresì, seppur con alcuni distinguo, NAPPI, *Referendum: fragili argomenti per la separazione delle carriere*, in *SP*, 2/2026, 251 ss.

to di diritto<sup>20</sup>, e ipotizza una deriva autoreferenziale dei magistrati inquirenti, che, autonomizzandosi a 360 gradi, si trasformerebbero i superpoliziotti ipersensibili a logiche di lotta, in ronin, in samurai senza padrone: ove per ‘padrone’ si intende espressamente, e un po’ impudicamente, il corpo giudicante. Oppure, tutt’al contrario - e tale ambivalenza già basterebbe a sospettare della bontà delle profezie - si immagina un pubblico ministero succube dell’esecutivo e del potere politico, un’arma a uso e consumo delle maggioranze di turno. E il principale responsabile di tale scenario apocalittico sarebbe il sorteggio: perché i prescelti dal puro caso (i c.d. togati), essendo sprovvisti di una base elettorale di supporto, potrebbero cedere ai *desiderata* dei membri prescelti dalla politica (i c.d. laici), estratti da un elenco preconfezionato dal Parlamento e, perciò, più compatti nel momento decisionale. Anzi, tale differenti metodi di reclutamento - sorteggio puro per i togati, e sorteggio temperato per i laici - oltre che produrre siffatte asimmetrie fra le forze in campo, consumerebbero addirittura un vizio d’incostituzionalità giustiziabile dalla Consulta<sup>21</sup>.

Ebbene, risibili obiezioni antropologiche a parte<sup>22</sup>, per replicare a queste fosche predizioni basterà rammentare che l’art. 104, co. 1 Cost. resta tale e quale a prima; che l’art. 112 Cost. resta tale e quale a prima; che uguali a prima resterebbero le composizioni proporzionali dei CSM (sempre a larga maggioranza togata)<sup>23</sup>; e che tale e quale resterà anche il processo delineato dal codice. Il pubblico ministero, in altre parole, continuerà a fare ciò che ha sempre fatto, anzi lo dovrà far meglio se intende spuntarla: raccogliendo mezze-prove e contribuendo alla formazione delle prove, sollecitando, domandando, ecc.

---

<sup>20</sup> Così anche BARTOLI, *Dalla separazione delle carriere alla divisione del potere giudiziario*, in *SP*, 27.1.2026.

<sup>21</sup> CAPRIOLI, DANIELE, FERRUA, *Un profilo di incostituzionalità della riforma della magistratura*, in *SP*, 2/2026, 227 s.

<sup>22</sup> IACOVIELLO, *La magistratura non è la sola custode della giurisdizione*, cit., § 12, il quale, icasticamente, si domanda: «ma che razza di individuo è un pubblico ministero che fin quando coabita con il giudice (convivenza cementata dalla *cultura della giurisdizione*) è una persona irreprensibile rispettosa delle leggi, invece quando [...] va a vivere da solo diventa o un terribile inquisitore investito di una missione di restaurazione dell’etica sociale o una fragile creatura, sensibile al fascino del potere o tremebondo rispetto alle sue minacce?».

<sup>23</sup> Nella remota ipotesi in cui dovessero essere modificate le regole (di fonte ordinaria) in punto di formazione dell’elenco dei laici sorteggiabili - esigendo, ad es., maggioranze meno rigorose - infatti, i membri togati resterebbero comunque in schiacciante maggioranza (2/3).

sotto il controllo tecnico di un giudicante indipendente, imparziale e davvero equidistante.

Quanto alle presunte criticità del sorteggio, sarà sufficiente segnalare che il prescelto dal caso nasce libero, ‘non portato’, e quindi meno controllabile, più forte, più indipendente. Ecco qui un’ulteriore *sottospecie di indipendenza* – stavolta dal corpo elettorale e dalle correnti che lo agitano – che la riforma intende attuare. D’altronde, la differenziazione delle metodiche di reclutamento fra laici e togati pare perfettamente in linea col precetto *ex art. 3 Cost.*: mentre i primi sono espressione della politica e, quindi, fisiologicamente sensibili a influenze politiche, i secondi abitano in un ordine indipendente dal potere politico, si distinguono solo per diversità di funzioni e debbono operare in piena autonomia e libertà valutativa.

Regole diverse, dunque, per situazioni diverse<sup>24</sup>.

Breve: il sorteggio puro per i membri togati è costituzionalmente palatabile, contrasta il correntismo e rintuzza la percezione di indipendenza interna della magistratura.

L’impressione, in effetti, è che dietro la previsione terroristica del ronin e la retorica del ‘plagio politico’ dei sorteggiati, dietro la disperazione argomentativa del ‘fonte del no’, si celi la preoccupazione che duemila inquirenti, scollegandosi dai giudicanti e autogovernandosi, frantumino l’associazionismo, si rafforzino – non funzionalmente ma – politicamente e parcellizzino fatalmente il corpo elettorale, così infragilendo le correnti che vi albergano: che sarebbero costrette a riorganizzarsi e ad escogitare nuove traiettorie per risalire la china<sup>25</sup>. Ma il CSM, *ça va sans dire*, non è un parlamento giudiziario, non può rappresentare la comunità magistratuale e le aggregazioni politiche che – inevitabilmente e legittimamente – l’attraversano: ben vengano, perciò, riforme che spingono verso l’emancipazione dal controllo padronale correntizio.

4. *Una stonatura*. Se è vero – come è vero – che un giudice che abita nello stesso plesso organizzativo del pubblico ministero, soggiace allo stesso organo

---

<sup>24</sup> Conf. TODARO, *Limiti impliciti alla revisione costituzionale, principio di uguaglianza e modelli di selezione degli organi di autogoverno della Magistratura: note critiche sulla pretesa incostituzionalità della riforma degli artt. 103 e 104 Cost.*, in *SP*, 5.3.2026.

<sup>25</sup> Ne fa cenno DANIELE, *La riforma costituzionale della magistratura e il monito di Jurassic Park*, in *SP*, 22.12.2025, immaginando attività di ‘proselitismo preventivo’ (fra i sorteggiabili) e *scouting* (dei sorteggiati).

di governo del pubblico ministero e può influire sulla carriera del pubblico ministero (e viceversa) è esposto a severi rischi di partigianeria a scapito dell'accusato, non potendo dirsi terzo rispetto al dirimpettaio, *a maggior ragione* la separazione di carriere e organi di carriera andrebbe prevista là dove si opti per un modello inquisitorio: giacché qui l'accusatore gode per definizione di enormi vantaggi competitivi<sup>26</sup>. Figurarsi, quindi, se può contare anche su un occhio di riguardo del giudice. A tutti piace vincere facile, per carità: ma è uno scenario intollerabile quando sono in gioco persone e diritti fondamentali.

5. *Giudizio disciplinare*. L'idea che esprime la riscrittura del 105 Cost. è senz'altro condivisibile: si sottrae il procedimento disciplinare (che esibisce natura giurisdizionale) ai CSM (che si limiteranno a svolgere attività di alta amministrazione) e lo si affida a un distinto attore: l'Alta Corte Disciplinare, giustamente a trazione togata (9 membri su 15) e giudicante (6 su 3). Del resto si tratta di giurisdizione: è coerente che siano i giudici ad essere in maggioranza.

Una tassonomia inappuntabile: organismi diversi per attività diverse, entrambe cruciali, che vanno protette dal rischio di contaminazioni reciproche<sup>27</sup>.

Terzietà, insomma, anche del giudice disciplinare.

Bene pure le regole di selezione dei membri: nomina presidenziale (3), che accentua l'indipendenza dalla politica; sorteggio temperato per i laici di estrazione parlamentare (3); e sorteggio puro per i togati. E qui affidarsi al caso era quanto mai opportuno: trattandosi di un cimento giurisdizionale, andava sottratto ai giochi delle politiche interne.

Anche i *curricula* dei sorteggiabili non sollevano particolari criticità: a prescindere dalle peculiarità che connotano il corpo magistratuale<sup>28</sup>, la quantità (vent'anni di esperienza) e la qualità (con funzioni di legittimità) dei requisiti attribuisce ai membri un plus di autorevolezza, competenza e affidabilità.

---

<sup>26</sup> *Supra* § 2.

<sup>27</sup> Posto che, purtroppo, il giudizio disciplinare è divenuto uno dei modi con cui il Csm gestisce in modo più incisivo la carriera dei magistrati: così BIONDI, *Sulla proposta di istituire l'Alta Corte Disciplinare. Osservazioni sparse*, in *L'Alta Corte Disciplinare. Pro e contro di una proposta che fa discutere*, a cura di Balduzzi-Grasso, Milano, 2025, 35 ss.

<sup>28</sup> Che orientano o, comunque, giustificano uno scrutinio disciplinare affidato a giudici 'superiori': ZANON, *Qualche ragione a sostegno dell'Alta Corte disciplinare*, *L'Alta Corte Disciplinare*, cit., 27 ss.

Ci sono però un paio di zone d'ombra su cui, prima o poi, occorrerà (ri-)mettere mano: l'istituzione di un giudice disciplinare-terzo solo per la magistratura ordinaria e non anche per quelle speciali<sup>29</sup>; e la sottrazione – tentata perché, tutto sommato, neutralizzabile in via ermeneutica – della decisione disciplinare al sindacato della Corte di cassazione *ex art. 107 Cost.*, quasi che i magistrati non fossero cittadini come tutti gli altri.

Di primo acchito, infine, si sarebbe indotti a pensare che il progetto di terzietà e indipendenza interna del giudice disciplinare non sia stato portato fino in fondo, poiché un assetto coerente col senso della riforma avrebbe dovuto condurre allo sdoppiamento delle Corti disciplinari o, quanto meno, alla previsione di una 'sezione inquirente' distinta da quella 'giudicante'.

Sulle prime, cioè, chiunque troverebbe curioso che il riformatore separi tutto il separabile, e poi torni a far coesistere giudici e pubblici ministeri in un momento così delicato<sup>30</sup>.

A bene riflettere, però, l'opzione unitaria non appare così insensata e, forse, produrrebbe più benefici che guasti: sia perché lo scrutinio disciplinare – come detto – appartiene al capitolo del gius-dicere e, quindi, reclama (anche e soprattutto) giudici; sia perché un collegio disciplinare composto esclusivamente da colleghi dello stesso (sotto-)ordine potrebbe essere indotto a valutazioni indulgenti e magnanime, meno serie, più *soft*.

---

<sup>29</sup> Che continueranno a eleggere ed essere giudicati disciplinarmente dai propri organi di autogoverno: segnalano la stortura, ad es., CANZIO, *Il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle "distinte carriere" dei magistrati. Eterogenesi dei fini, aporie e questioni aperte*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 11.7.2024; GATTO, *Alta Corte Disciplinare: profili di illegittimità costituzionale*, in *SP*, 9.3.2026.

<sup>30</sup> GIOSTRA, *Separazione delle carriere e indipendenza cognitiva del giudice*, in *SP*, 12.3.2026.